

Protocollo J2.2024.0054705 del 05/07/2024

Alla c.a.

Direttori Sociosanitari ATS

Responsabili degli Uffici di Piano degli
Ambiti Territoriali della Lombardia

Oggetto: chiarimenti in ordine ai requisiti minimi di esercizio di Asili nido (dgr n. 2929/2020) e Alloggio Protetto per Anziani (dgr n. 11497/2010)

Con riferimento a diversi quesiti e richieste di chiarimenti pervenuti da parte di enti gestori e servizi di vigilanza delle ATS, già oggetto di approfondimento in occasione dei periodici incontri di confronto con gli uffici della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità, si propongono i seguenti orientamenti interpretativi delle disposizioni regionali:

❖ **Asili Nido (dgr n. 2929/2020)**

- **Possibilità di uniformare il calendario e gli orari di apertura dell'Asilo nido al calendario scolastico regionale previsto per le scuole per l'infanzia**

Si precisa che la dgr n. 2929/2020 stabilisce tra i requisiti d'esercizio per un Asilo nido, un'apertura minima annuale di 205 giorni, un'articolazione delle attività di almeno 5 giorni la settimana e un'apertura giornaliera di 9 ore continuative di cui almeno 7 dedicate ad attività finalizzate.

Questi requisiti, regolando i giorni di apertura e gli orari di funzionamento del servizio, caratterizzano l'unità d'offerta Asilo nido quale servizio educativo per la prima infanzia e in quanto tali devono essere garantiti dall'ente gestore.

La dgr n. 2929/2020, qualora l'Asilo nido sia parte di più plessi afferenti alla medesima direzione, ad oggi prevede la possibilità di uniformare il calendario e gli orari di apertura dell'Asilo nido al calendario scolastico regionale previsto per le scuole per l'infanzia. Tale facoltà presuppone la presenza di una scuola dell'infanzia nelle vicinanze dell'Asilo nido e in ogni caso ubicata nello stesso comune.

Considerato che si ritiene prevalente la necessità di garantire i requisiti d'esercizio che definiscono l'Unità d'Offerta Sociale "Asilo Nido", vale a dire l'apertura minima annuale di 205 giorni, l'articolazione delle attività di almeno 5 giorni la settimana e l'apertura giornaliera di 9 ore continuative di cui almeno 7 dedicate ad attività finalizzate, dall'anno educativo 2025/26 il soggetto gestore di un Asilo Nido anche se inserito in plesso afferente alla medesima direzione ed ubicato nel medesimo Comune, dovrà attenersi al rispetto dei requisiti imprescindibili sopra richiamati.

Resta fermo per le scuole dell'infanzia quanto previsto dalla dgr n. 3318/2012 inerente il calendario scolastico regionale e dal DPR n. 89/2009 per l'orario di funzionamento.

- **Formazione continua in Asilo nido**

Con riferimento alla formazione continua, la dgr n. 2929/2020 prevede:

- per il coordinatore la partecipazione a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore nell'arco dell'anno educativo;
- gli operatori socio educativi la partecipazione a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 20 ore anno.

Qualora un coordinatore/operatore socio educativo entri in servizio ad anno educativo avviato, le ore di formazione obbligatoria possono essere ricalcolate, unicamente per tale anno, in proporzione ai mesi effettivamente lavorati.

- **Chiarimento sulla laurea in Servizio Sociale L 39 per operare come operatore socio educativo in un Asilo nido**

Con riferimento alla figura del Coordinatore in Asilo nido, si richiamano le seguenti disposizioni:

- la dgr n. 20588/2005 e la successiva circolare interpretativa (circ. 45/2005) prevedono che la Laurea in Servizio sociale (L39) sia uno dei titoli di studio validi per svolgere la funzione di Coordinatore in Asilo nido;
- la dgr n. 2929/2020 non ricomprende più tra i titoli validi a svolgere la funzione di Coordinatore di Asilo nido la Laurea in Servizio sociale;
- la dgr n. 2929/2020 ha disposto inoltre che gli enti gestori di asili nido pubblici e privati entro la data di inizio dell'anno educativo 2020/2021 dispongano i necessari adeguamenti organizzativi al fine di adeguarsi ai nuovi requisiti d'esercizio;
- la normativa regionale ha sempre previsto che il Coordinatore in Asilo nido possa anche svolgere attività di operatore socio educativo;
- la dgr n. 6443/2022, richiamando l'art. 14 del D. Lgs. 65/2017, dispone che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per la prima infanzia i titoli conseguiti nell'ambito della normativa regionale se conseguiti entro l'anno scolastico/accademico 2021/22.

Si ritiene pertanto che la Laurea L39 e la relativa laurea magistrale LM 87, se conseguite prima della data di inizio dell'anno educativo 2020/2021, possono essere considerate valide per svolgere l'attività di Coordinatore in Asilo nido e quindi anche quella dell'operatore socio educativo.

- **Ricettività Asilo nido dgr n. 2929/2020**

Si conferma l'indicazione già fornita con nota prot. J2.2023.0016408 del 23/03/2023 ovvero: "Con riferimento alla possibilità di iscrivere in un Asilo nido un numero di bambini superiore alla ricettività stabilita dalla CPE della struttura fino ad un massimo del 20% dei posti in esercizio, è stato esplicitato che il numero di bambini presenti in un Asilo nido può essere incrementato esclusivamente se sono posseduti e garantiti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in vigore e relativi al numero massimo di persone (comprensivo quindi degli operatori) presenti all'interno dell'unità d'offerta specificando altresì che, nel caso di un incremento del numero dei posti, il soggetto gestore dovrà garantire i requisiti relativi allo standard di personale in funzione dei bimbi presenti nonché un'adeguata organizzazione e gestione degli spazi e delle attività. Nel caso l'ente gestore intenda avvalersi della possibilità di incrementare il numero dei bambini presenti nell'Asilo nido, dovrà garantire i requisiti di esercizio e di sicurezza, fatto salvo per l'Asilo essere in possesso di Certificazione Prevenzione Incendi (Segnalazione Certificata Inizio Attività Vigili del Fuoco) e di requisiti antincendio regolari e conformi alle prescrizioni dei VVF per la classe di pericolosità coerente con la presenza massima ipotizzata (bambini e operatori)....".

Si ricorda che la possibilità di incrementare - fino al massimo del 20% della capacità ricettiva indicata nella CPE - il numero di bambini iscritti ad un Asilo nido, ove vengano garantite le condizioni di sicurezza sopra richiamate unitamente al rispetto del rapporto operatore socio

educativo/bambini presenti, costituisce un elemento di flessibilità funzionale a favorire le condizioni per la saturazione del servizio e la piena fruizione dello stesso da parte delle famiglie del territorio.

❖ **Alloggi Protetti per Anziani (dgr n. 11497/2010)**

• **Personale operante degli Alloggi Protetti per Anziani**

La dgr n. 11497/2010 "Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'Unità d'Offerta sociale Alloggio Protetto per Anziani" prevede tra i requisiti organizzativi la "presenza/reperibilità di un operatore sociale, su tutte le 24 ore e per 365 giorni anno" senza specificare le qualifiche / figure professionali corrispondenti.

Il provvedimento lascia al gestore la possibilità di individuare il personale più idoneo alle caratteristiche della utenza garantendo la flessibilità e la personalizzazione degli interventi.

Peraltro, ulteriore personale può essere impiegato secondo gli interventi previsti nella Carta dei Servizi.

• **Articolazione degli alloggi negli Alloggi Protetti per Anziani**

La dgr n. 11497/2010 "Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'Unità d'Offerta sociale Alloggio Protetto per Anziani" indica come caratteristiche degli alloggi: "mono e bilocali con zona cottura, arredati, o con arredi a cura del locatario, e dotati di bagno accessibile". Trattandosi di requisiti minimi di esercizio, nulla osta a soluzioni migliorative nelle quali siano presenti più locali, ovviamente sempre nel rispetto dell'accoglienza di una o due persone massimo per alloggio. Per quanto riguarda le caratteristiche degli alloggi questi devono essere privi di barriere architettoniche, bagni compresi che devono essere dotati di box doccia per disabili a prescindere dall'autosufficienza degli utenti inseriti.

Distinti saluti

Il Dirigente
DAVIDE SIRONI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.